



CONFINDUSTRIA

**Indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale**

**con particolare riferimento ai crediti di imposta**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO**

Intervento del Direttore generale di Confindustria

Avv. Francesca Mariotti

**Audizione Parlamentare**

**29 marzo 2023**

Vi ringrazio per l'invito rivolto a Confindustria, da questa Commissione, a fornire un contributo all'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale, con particolare riferimento ai **crediti di imposta**.

Vale la pena, in premessa, rimarcare l'importanza degli strumenti fiscali quali parte integrante della **politica economica e di sviluppo**, come conferma la realtà della maggior parte dei Paesi OCSE.

La presenza di strumenti fiscali, semplici, chiari nell'utilizzo e strutturali, uniti a strumenti a selezione, rappresenta un fattore di **competitività** del Paese.

In questo scenario, si inseriscono i crediti d'imposta, la cui modalità di applicazione automatica, in linea generale, ben risponde alle esigenze delle imprese e che, negli anni, hanno assunto un ruolo preponderante nel panorama degli strumenti di sostegno a "leve" determinanti per la competitività delle imprese stesse, tra cui l'innovazione, gli investimenti, la crescita dimensionale.

Ciò ha prodotto ricadute positive anche in termini occupazionali, senza considerare la centralità di tale strumento nel supportare il sistema economico nelle fasi congiunturali complesse.

Abbiamo, dunque, assistito, negli anni, a un crescente polimorfismo del credito di imposta che, da strumento fiscale in senso stretto, derivante dalla liquidazione di tributi e frutto generalmente nella stessa dichiarazione (es. eccedenze di imposte versate in misura superiore a quanto dovuto) ha assunto anche ruoli diversi: da un canto, è diventato **strumento di politica industriale** per indirizzare e sostenere specifiche tipologie di investimenti delle imprese (finalità agevolative vere e proprie); dall'altro, una variegata congerie di crediti di imposta ha popolato la **legislazione emergenziale**, attivata per fronteggiare le difficoltà connesse, dapprima, alla pandemia e, successivamente, alla crisi energetica (finalità sovvenzionali).

Come evidenziato anche nell'ultimo rapporto della Commissione Marè sulle agevolazioni fiscali del novembre del 2022, l'ammontare complessivo degli stanziamenti per i crediti di imposta nel 2023 è pari a circa 9,5 miliardi di euro (il 12% del totale delle spese fiscali, pari a circa 82 miliardi di euro) e negli ultimi modelli di dichiarazione risultano censiti 135 crediti di imposta, di vario genere e di diversa portata.

Merita osservare che l'importo complessivo indicato nel rapporto sulle spese fiscali non tiene conto delle misure agevolative sotto forma di crediti di imposta, introdotte in via transitoria e straordinaria negli ultimi tre anni, per sostenere i contribuenti colpiti dagli effetti economici negativi dovuti alla pandemia da Covid-19 e dall'incremento dei prezzi dell'energia a causa del conflitto in Ucraina.

Come accennato, le ragioni della preferenza accordata dal Legislatore al credito di imposta, come strumento “principe” delle politiche di incentivazione, sono molteplici:

- a) si tratta - pur in presenza, in taluni casi, di oneri documentali, istanze, certificazioni, perizie, a carico del contribuente - di uno **strumento automatico**, il cui diritto alla fruizione sorge al verificarsi di un determinato presupposto, declinato, di volta in volta, dalla norma istitutiva (es. sostenimento di una spesa, realizzazione di un investimento, aumento di costi, diminuzione del fatturato rispetto a un dato periodo di riferimento, etc.). Riduce, quindi, al minimo i tempi di concessione, non essendo necessari provvedimenti amministrativi concessori di alcun tipo;
- b) in taluni casi, il ricorso al credito di imposta ha consentito di far fronte, con rapidità, se non immediatezza (accanto agli altri strumenti più propriamente a sostegno della liquidità) alle difficoltà connesse alla temporanea mancanza di **risorse** del sistema produttivo (con le modalità sperimentate, in particolare, con le misure sovvenzionali adottate nel periodo pandemico; es. il credito di imposta locazioni);
- c) le modalità semplificate di utilizzo in **compensazione orizzontale dei crediti di imposta con debiti di diversa natura** hanno evidentemente contribuito, seppur indirettamente, ad una riduzione del cuneo fiscale sul lavoro; si tratta, vale la pena ribadirlo, di un meccanismo che ha rilevanza anche con riferimento ai debiti contributivi e previdenziali;
- d) in alcuni ambiti specifici, quale quello della ricerca, il ricorso a strumenti fiscali automatici, in luogo di strumenti a bando, consente di finanziare anche la **ricerca effettuata dalle imprese** in ogni ambito tematico, favorendo l'aumento della **qualità** e della **competitività** generale dei prodotti, processi e servizi;
- e) il credito di imposta rappresenta, inoltre, uno **strumento trasparente**, le cui caratteristiche consentono all'Amministrazione finanziaria un monitoraggio in tempo reale del puntuale ammontare dei benefici concessi e fruiti (anche al fine di delineare correttivi *in itinere*) attraverso il riscontro dei codici tributo utilizzati in compensazione nei modelli di pagamento F24.

L'esperienza maturata nel tempo ha sicuramente consentito anche alle imprese di acquisire ampia dimestichezza con le **modalità applicative** dei crediti di imposta, modalità che sostanzialmente si ripetono (es: necessaria indicazione in dichiarazione dei redditi; non concorrenza alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP; non rilevanza ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109 TUIR; utilizzo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997; non applicazione dei limiti di compensazione; utilizzo di un atto impositivo specifico).

Ma non sono mancate, tuttavia, criticità.

E da questo scenario emergono suggestioni e possibili linee di intervento, sulle quali vorrei soffermarmi.

1. In primo luogo, prendere in prestito uno strumento fiscale per finalità più ampie richiede il necessario coinvolgimento di competenze, professionalità, amministrazioni diverse. Volendo esemplificare, non è un tema fiscale la qualificazione di una attività come ricerca o innovazione o l'interconnessione dei beni cc.dd. 4.0; non è un tema fiscale il calcolo della spesa della componente "gas" o la definizione di una testata giornalistica on-line. Sarebbe pertanto opportuno individuare e mettere a sistema competenze tecniche che possano supportare le amministrazioni preposte alla gestione e al controllo dei crediti fiscali.
2. Questa contaminazione, questo **approccio multidisciplinare** – che nelle imprese sperimentiamo quotidianamente – devono sussistere sin dalla fase genetica di una agevolazione. È già dalla Gazzetta Ufficiale che deve emergere la cornice applicativa di un credito di imposta, con regole adeguatamente istruite, attuate e monitorate, con un approccio che coinvolga diversi attori della PA, con competenze chiare e definite.

Peraltro, non sono mancati casi di **agevolazioni "virtuali"** solo enunciate nei provvedimenti legislativi senza che siano state tempestivamente emanate dalle Amministrazioni competenti le disposizioni attuative e i relativi chiarimenti interpretativi.

Il rischio è di stanziare risorse a copertura di agevolazioni non concretamente utilizzabili dalle imprese e questo è un rischio che un Paese come l'Italia, soggetto ai noti vincoli di bilancio, non può tollerare.

Ma vi è anche il rischio di spiazzare la programmazione di investimento delle imprese.

Gli esempi sono molteplici, ma, tra i più recenti, vorrei ricordare quanto accaduto con il credito di imposta **formazione 4.0**.

Una misura di rilevanza strategica nel contesto di un piano composito di sostegno agli investimenti innovativi per la quale il DL Aiuti, lo scorso anno, aveva previsto, sulla carta, alcune ipotesi di maggiorazione, invero mai divenute operative in difetto dei necessari decreti attuativi.

Ciò ha segnato non solo un ripensamento rispetto a una norma già in vigore (peraltro l'agevolazione non è stata riproposta per il 2023), ma sta disorientando le imprese anche nella individuazione della aliquota corretta applicabile per il 2022.

E sin da questa fase (quella istitutiva) si dovrebbero valorizzare anche le **sinergie tra amministrazione e cittadini/imprese**: di qui l'importanza delle associazioni di



categoria, del mondo accademico, degli operatori del settore, nella produzione di testi legislativi di qualità, che siano espressione di elevata specializzazione. Così come fungono da esempio gli “*impact assessment*” condotti dalle Istituzioni comunitarie prima di varare nuovi adempimenti.

Si tratta di un tema, forse più generale, di **qualità ed efficienza della legislazione** che, però, in ambito fiscale assume una connotazione peculiare, considerata la natura del rapporto giuridico d’imposta e l’ambito sul quale le norme fiscali incidono.

Il citato confronto con le associazioni di categoria assume un ruolo determinante anche nella verifica dell’efficacia di alcune misure e nella programmazione degli eventuali interventi di rettifica.

Misure agevolative oggetto di proroghe successive di anno in anno, magari nella frenetica fase di approvazione della legge di bilancio, possono necessitare, in alcuni casi, di un “tagliando”, una **riflessione ragionata su correttivi e prospettive future**.

Tali misure dovrebbero essere finanziate su base pluriennale, garantendo a questi strumenti un orizzonte temporale di medio periodo che faciliti la programmazione degli investimenti da parte delle imprese. Ad esempio, il credito d’imposta investimenti beni strumentali Mezzogiorno, finanziato a valere delle risorse del **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)**, potrebbe prevedere un orizzonte temporale di 7 anni, in linea con la programmazione del Fondo.

3. Questo **confronto** tra amministrazioni deve, poi, permanere nel tempo, guidando la fase interpretativa di una misura (i.e. adozione di circolari-quadro a firma di diversi ministeri/agenzie) e assistendo anche la fase “patologica” del rapporto di imposta (i.e. accertamento, contenzioso).

Gli elevati tecnicismi extra-fiscali che connotano molteplici crediti di imposta rendono necessario consolidare anche forme di **confronto tra contribuente e amministrazioni diverse dall’Agenzia delle Entrate**, da esplicarsi mediante richieste di pareri con tempi certi di risposta o forme di certificazione preventiva. Va detto che i tentativi fatti finora in questa direzione non hanno dato i risultati attesi, ma ci auguriamo che si possa aprire una nuova fase. Un primo caso applicativo potrebbe essere rappresentato dal sistema di certificazione introdotto per il credito d’imposta R&S ma ad oggi ancora non operativo; al fine di permettere a tale meccanismo di riuscire davvero a garantire certezza nell’utilizzo della misura è necessario recuperare il ritardo, adottando in tempi brevi il decreto che ne permetta l’attivazione.

A tal proposito, permettetemi di fare un'altra considerazione di dettaglio.

È impensabile che, dopo oltre 25 anni dall'introduzione della norma che assicura la compensazione dei crediti fiscali con debiti di diversa natura (art. 17 D.Lgs n. 241/1997), singole Amministrazioni, anche in contrasto con loro precedenti interventi di prassi, sollevino dubbi sull'esistenza di tale diritto (che, ricordo a tutti, è nato come risposta ai ritardi dello Stato nei rimborsi dei crediti fiscali ai contribuenti, in linea con le osservazioni comunitarie).

Per porre fine alle incertezze giurisprudenziali sul tema è necessario da parte del Governo dare immediata risposta all'interrogazione parlamentare 5-07493 del 22 aprile 2022 per affermare il pieno diritto dei contribuenti alla **compensazione dei crediti fiscali con debiti previdenziali**. Gli eventuali problemi di coordinamento esistenti tra INPS, Agenzia delle Entrate e Ragioneria dello Stato non possono mettere in dubbio un diritto dei contribuenti sancito dalla legge.

In questo senso non possiamo che condividere iniziative legislative recentemente poste in campo e volte a confermare tale diritto del contribuente (messo in dubbio da alcune pronunce giurisprudenziali).

Si tratta peraltro di un tema che, in senso più ampio, richiama la necessità di un maggior coordinamento tra Amministrazioni nella gestione dei crediti verso la PA.

4. L'Agenzia delle Entrate si è fatta carico, in questi anni, di uno sforzo interpretativo lodevole, con una proliferazione di risposte a interpello e FAQ.

Da settembre 2018 ad oggi sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate poco più di 3.000 risposte ad interpello e 135 circolari; il nostro suggerimento è quello di orientare maggiormente gli indirizzi interpretativi dell'amministrazione verso l'adozione di **circolari-quadro** che, potenzialmente, garantiscono una maggiore certezza al contribuente.

Altro utile strumento è – a nostro parere – quello delle **consultazioni pubbliche**. Sempre nell'ottica di valorizzare le circolari-quadro, le consultazioni comportano la possibilità di anticipare eventuali dubbi applicativi sulla normativa in questione, attraverso i commenti dei contribuenti, del mondo imprenditoriale, delle associazioni di categoria e dei professionisti. Tale strumento costituisce una fondamentale occasione di confronto e di crescita professionale tra imprese e amministrazione fiscale, che consente di avvicinare la norma tributaria alle realtà economiche esistenti in un dato territorio.

Opportunamente questi temi trovano spazio in una delle prime norme della “neonata” legge delega fiscale.

In particolare, troviamo pienamente condivisibile la volontà di ridurre il ricorso all’istituto dell’interpello fiscale, dedicandolo ai soli casi specifici, privilegiando l’interlocuzione preventiva con le associazioni di categoria, oltre con gli ordini professionali, tenendo conto anche delle proposte che pervengono all’Amministrazione tramite proprio le consultazioni pubbliche.

5. Le peculiarità dei crediti di imposta con finalità agevolative dovrebbero, inoltre, essere tenute in adeguata considerazione anche in punto di **trattamento sanzionatorio**, in particolare sul piano amministrativo.

Da tempo, Confindustria sollecita un intervento normativo che possa consentire una migliore declinazione del concetto di “inesistenza” del credito, riconducendolo – con chiarezza e fuori da ogni dubbio - nell’alveo delle costruzioni artificiali e fraudolente e salvaguardando quelle ipotesi di errori valutativi, soprattutto in presenza di complessi tecnicismi delle norme o di interpretazioni non univoche e omogenee nel tempo.

Un dibattito che si innesta nella fase in cui la stessa Corte di Cassazione si è pronunciata sulla dicotomia tra fattispecie di indebito utilizzo in compensazione di crediti di imposta inesistenti e non spettanti, statuendo, nelle sentenze del novembre 2021 (nn. 34443, 34444 e 34445 del 16 novembre 2021) che in caso di spese effettivamente sostenute e documentate il credito di imposta non può mai qualificarsi come “inesistente”.

La riforma fiscale costituirà l’occasione per intervenire anche su questo aspetto, nel pieno rispetto dei principi di equità e proporzionalità, a cui deve improntarsi il sistema sanzionatorio.

6. Altro tema centrale è quello delle **risorse**: alcune delle discipline agevolative introdotte negli ultimi anni hanno mostrato una **sottostima degli stanziamenti** rispetto all’utilizzo fatto dal potenziale beneficiario.

Emblematiche, in tale senso, sono state alcune misure adottate durante il periodo pandemico con la finalità di alleviare le imprese dai maggiori costi sostenuti, che, in sede di riparto delle risorse messe a disposizione, hanno portato all’assegnazione di crediti di imposta in percentuali ben più lontane da quelle definite nelle norme (ad

esempio, il credito c.d. sanificazione<sup>1</sup> che prevedeva un credito d'imposta pari al 60% delle spese effettuate, entro un limite massimo agevolabile, in sede di riparto delle risorse messe a disposizione, ha visto l'assegnazione di un credito di imposta pari al 9,38% - aliquota poi portata al 28% a seguito del rifinanziamento della misura).

È evidente come un ricorso allo strumento del credito d'imposta, sempre più diffuso, porti inevitabilmente ad una parcellizzazione con il conseguente rischio di destinare alle diverse – e molteplici – misure, risorse poi effettivamente non sufficienti a soddisfare il reale bisogno dei beneficiari, scoraggiando, in taluni casi, l'utilizzo stesso dello strumento.

Da qui l'importanza di **valutazioni d'impatto preventive e successive**; per garantire l'efficacia di incentivi e agevolazioni – e valutarne prosecuzione, riorientamento o conclusione – è importante un'accurata valutazione ex ante degli effetti attesi, oltre a valutazioni in itinere ed ex post sui risultati conseguiti, con riguardo sia ai profili di finanza pubblica, sia a quelli di crescita economica.

7. Un accurato piano di valutazioni può scongiurare anche **infausti ripensamenti successivi su norme già varate e su incentivi già pienamente operativi**. Poche settimane fa siamo stati auditi in merito ai recenti interventi sui bonus edilizi e non è questa la sede per ripercorrere le criticità del provvedimento.

Il tema dei bonus edilizi va, però, evocato, oggi, come esempio, non pregevole, di un ripensamento normativo che ha fatto venire meno, nel giro di poche ore, una modalità di utilizzo delle agevolazioni su cui facevano affidamento famiglie e imprese, senza un adeguato periodo transitorio.

Senza contare che sin dalla loro introduzione nel 2020, queste misure sono state oggetto di uno sfiancante susseguirsi di modifiche normative (se ne contano ormai 14 solo sull'art. 121 del DL Rilancio, con interventi di volta in volta "riparatori" di quelli precedenti) che, se da un canto ne hanno migliorato alcuni aspetti (limitando le frodi, contenendo gli impatti economici, chiarendo alcuni aspetti applicativi), dall'altro hanno fortemente disorientato imprese e famiglie nell'opera, non sempre agevole, di comprensione delle norme e di programmazione degli interventi.

---

<sup>1</sup> Cfr. Articolo 125 del DL n. 34/2020 (DL Rilancio).

Eliminare *tout court* – e senza un ragionevole spazio transitorio – le forme di utilizzo alternative alle detrazioni ha minato l'affidamento, la capacità di programmazione, lo spazio di investimento di tutti gli operatori coinvolti.

La vicenda del superbonus è emblematica di come la pianificazione di un piano di agevolazioni debba essere sempre supportata da una avveduta quantificazione dei costi di copertura e da una precisa delimitazione dell'ambito di intervento. E di come i pur necessari correttivi alle norme, andrebbero discussi con le parti coinvolte, per calibrarne la portata sugli effetti e sulle esigenze di famiglie e imprese.

La **certezza del diritto** in materia tributaria soffre per una molteplicità di fattori concomitanti che abbiamo in parte già esposto: una vera e propria ipertrofia legislativa; complessità delle norme; tecnica legislativa carica di rinvii ad altre disposizioni; mancanza di coordinamento determinata dall'affastellamento di più livelli normativi.

Quando, però, scegliamo di destinare risorse a specifiche misure, non possiamo permetterci di farlo in spregio alla certezza: perché certezza del diritto nella materia tributaria significa garanzia di quel patto sociale in cui il fisco ha un ruolo centrale; significa fiducia dei contribuenti nel più autentico fine del concorso alle spese pubbliche. E significa realizzare concretamente il principio dell'affidamento.

Non possiamo perdere questa occasione e non possiamo perdere la fiducia di chi è pronto a investire.

Questo perché, **in particolare nell'ambito edilizio** che ho citato, è ora indispensabile disegnare una nuova strategia di medio-lungo periodo, che faccia leva sulle risorse, sia in termini di capitali che di competenze, dell'intera filiera dell'investimento immobiliare, stabilendo misure di sostegno che prevedano aliquote in grado di dare segnali di prezzo al mercato e allo stesso tempo meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito per consentire la più ampia fruizione soprattutto per i soggetti meno capienti finanziariamente.

Allo stesso tempo, se si intende perseguire l'obiettivo di riqualificare e rinnovare il patrimonio immobiliare italiano, è imprescindibile estendere la platea dei beneficiari delle misure a tutti i soggetti che operano nel panorama immobiliare (inclusi i c.d. operatori istituzionali, finora esclusi).

Una strategia che sia sostenibile per il bilancio pubblico e quindi stabile e duratura per accompagnare in modo graduale e costante la transizione green. Si potrebbe

sfruttare tale occasione per definire una *road map* per i lavori finalizzati a tali obiettivi, distribuendoli in un arco temporale definito (e non prorogabile), con controlli rigorosi sulle cessioni (anche per il tramite di certificatori esterni) per dare agli operatori un sistema normativo certo e stabile per pianificare i loro investimenti.

8. Non mancano, peraltro, sollecitazioni di intervento dal **contesto internazionale**. A questo riguardo, un'attenzione particolare merita l'attuazione della **Direttiva sull'imposta minima globale**<sup>2</sup>, pubblicata lo scorso dicembre, che dovrà essere implementata dagli Stati membri entro il 2023 per entrare in vigore nel 2024.

Come noto, si tratta di un provvedimento che recepisce, a sua volta, i lavori dell'OCSE nell'ambito del c.d. "secondo pilastro" (Pillar Two) della riforma fiscale globale. La Direttiva è volta a garantire un livello minimo globale di imposizione fiscale effettiva (pari al 15%) per i gruppi di imprese multinazionali e per i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione Europea con un fatturato consolidato almeno pari a 750 milioni di euro.

Pur senza addentrarsi nei (numerosi) aspetti tecnici della nuova disciplina, segnaliamo che, ai fini della determinazione del livello effettivo di imposizione in un determinato Paese rivestiranno un ruolo fondamentale le agevolazioni fiscali; difatti, in base alla natura e alle modalità applicative di tali strumenti, questi potranno ridurre o meno il livello effettivo di imposizione, con conseguente applicazione di un'imposta aggiuntiva al fine di raggiungere il 15%.

Alla luce di quanto sopra, occorrerà, pertanto, verificare la natura degli incentivi fiscali presenti nel nostro ordinamento per vagliarne la compatibilità con le nuove regole europee, modificando ove necessario determinati parametri. Inoltre, sebbene la Direttiva trovi applicazione solo per i grandi gruppi di certe dimensioni, la revisione in questione potrebbe costituire un'occasione importante per rivisitare e "ammodernare" l'intero comparto delle agevolazioni fiscali.

9. La **delega fiscale** riporta anche questa necessità di rivedere le agevolazioni.

In questo percorso sarà, a nostro avviso, fondamentale concentrare le (poche) risorse pubbliche disponibili sulle misure che hanno la finalità di sostenere la crescita e di orientare scelte economico-sociali, nonché di attrarre nuovi investimenti in Italia. Ricordiamo che il nostro Paese già soffre della concorrenza di altri Stati membri che

---

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2022/2523 del 14 dicembre 2022.

hanno minori vincoli di finanza pubblica e possono utilizzare maggiori risorse per aiuti.

A titolo esemplificativo, per le agevolazioni agli investimenti privati riteniamo che gli stessi siano stati fondamentali per la trasformazione dell'apparato manifatturiero italiano in chiave "Industria 4.0", ovvero verso un nuovo modello di sostenibilità ambientale (processi industriali che non si sono ancora conclusi). **Da capire anche quale sarà il ruolo di questi incentivi nel nuovo assetto di Ires a doppia aliquota che la delega ipotizza.**

Peraltro, la centralità di tali misure agevolative è confermata dall'approvazione da parte della Commissione Europea del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza dove si prevede di destinare, nel periodo 2021-2026, una parte consistente delle risorse europee del Next Generation EU al finanziamento delle misure di incentivazione fiscale del Piano Transizione 4.0 (missione 1) e la Transizione ecologica (missione 2).

A questo proposito, sarebbe auspicabile anche una razionalizzazione dei tanti strumenti agevolativi istituiti in materia di **economia circolare**, come, ad esempio, i crediti di imposta per l'acquisto di materiali o imballaggi provenienti da operazioni di recupero che, pur nel loro pregevole obiettivo di promuovere dinamiche di circolarità anche dal punto di vista della "convenienza" fiscale, rischiano di vedere disperse molte risorse, in ragione delle tante misure esistenti dotate, tuttavia, di coperture finanziarie inadeguate allo scopo. Tale riordino, tra l'altro, sarebbe pienamente coerente con la Strategia Nazionale per l'economia circolare, riforma abilitante del PNRR, che sostiene un'operazione di questo tipo.

\*\*\*\*\*

In termini generali – e avviandomi alla conclusione di questo intervento – siamo certi che anche l'attuazione della delega di riforma fiscale costituirà una valida occasione per sistematizzare quel coacervo di agevolazioni fiscali consolidatosi nel tempo.

Le imprese sono pronte, anche per il tramite delle associazioni di categoria, a dare un contributo fattivo a questa grande opera di sistematizzazione e riscrittura del sistema fiscale.

Validi spunti giungono anche dall'obiettivo, declinato espressamente nella legge delega, di una codificazione tributaria, nell'auspicio che questa possa portare anche



a un “codice” delle agevolazioni, un riferimento chiaro e univoco per i cittadini, le imprese, gli investitori (anche esteri) che censisca l’esistente e garantisca piena e tempestiva conoscibilità delle possibilità di sostegno fiscale esistenti.